

**REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E
FORNITURE DELLA SOCIETA' TPER SPA**

PREMESSA

TPER S.p.A. (di seguito anche TPER) è società a totale partecipazione pubblica, ed è impresa pubblica operante nei settori speciali.

Data la suddetta natura giuridica, TPER S.p.A., è tenuta ad applicare le disposizioni del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, intitolato “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici” (di seguito Codice”), solo per i contratti strumentali da un punto di vista funzionale alle attività di cui all’art. 149 del Codice, rubricato “servizi di trasporto”.

In particolare, a norma dell’art. 141 2° comma del Codice, TPER è tenuta ad applicare le disposizioni di cui al Libro III – Dell’appalto nei settori speciali – del Codice, oltre alle disposizioni del Codice richiamate nel medesimo art. 141 e in altri articoli del Codice stesso relativi ai settori speciali, per acquisire lavori beni e servizi che risultino funzionali all’esercizio delle attività di cui al citato art. 149. L’aggiudicazione degli appalti affidati per scopi diversi da quelli strumentali all’esercizio del trasporto pubblico locale rimane invece assoggettata alla normativa di diritto privato, potendo pertanto TPER prescindere da qualsiasi confronto concorrenziale.

Il presente Regolamento, così come espressamente previsto dall’art. 50 comma 5 del Codice, disciplina anche i contratti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alle soglie europee di cui all’art. 14, precisandosi che solo ove i predetti contratti presentino un interesse transfrontaliero certo – in considerazione, fra l’altro, del valore stimato prossimo alla soglia comunitaria, della propria tecnica o dell’ubicazione delle prestazioni in un luogo idoneo ad attrarre l’interesse di operatori esteri - deve esservi necessaria conformità ai principi del Trattato sull’Unione europea a tutela della concorrenza.

PARTE I DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – Normativa di riferimento e definizioni

La normativa di riferimento è costituita dalla Direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, e dal D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e s.m.i..

1. Nel presente Regolamento si intende pertanto per:

- *Direttiva: la Direttiva 2014/25/UE del 26 febbraio 2014*

- *Codice: il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e successive modifiche e d integrazioni.*

2. Nel caso di appalti il cui oggetto rientra in parte nei settori ordinari e in parte nei settori speciali, si applica quanto disposto dall'art. 14 commi 22 e ss. Del D.Lgs. 36/2023.

3. Sono assunte quali definizioni di carattere generale nel presente Regolamento le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice.

4. Fermi restando i caratteri della completezza e della sostanziale autoconclusività del Libro III del Codice, resta in ogni caso salva la facoltà di applicare, nel rispetto del principio di proporzionalità, altre disposizioni non espressamente richiamate tra quelle applicabili ai settori speciali.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina l'attività negoziale sia sopra che sotto soglia europea di TPER ai sensi del Libro III e dell'art. 50 comma 5 del Codice.

2. Ai sensi dell'art 141 comma 2 del Codice, l'aggiudicazione degli appalti non strumentali da un punto di vista funzionale all'esercizio del trasporto pubblico locale rimane assoggettata alla normativa di diritto privato, potendo pertanto TPER prescindere da qualsiasi confronto concorrenziale. Tali appalti sono quelli indicati nell'elenco già approvato dal Consiglio di

Amministrazione e successivamente aggiornato tramite provvedimento del Direttore; ad essi potranno aggiungersi ulteriori tipologie individuate in occasione di singoli affidamenti.

3. Le previsioni del presente Regolamento non si applicano inoltre agli impegni di spesa di cui all'Allegato A al presente Regolamento, per i quali è facoltà di TPER prescindere da qualsiasi confronto concorrenziale.

4. L'attività negoziale del presente Regolamento si esplica con la stipulazione di ordini di fornitura e contratti di appalto di lavori, servizi e forniture funzionali all'esercizio delle attività di cui all'art. 149 del Codice, da cui derivano impegni di spesa.

5. Per le procedure di affidamento e i contratti riguardanti investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai fondi strutturali dell'Unione Europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si farà riferimento al presente Regolamento, anche per quanto riguarda la determinazione degli importi di riferimento per l'affidamento dei contratti sotto soglia europea, fermo restando quanto previsto dagli art. 225 comma 8 e 226 comma 5 del Codice.

Ciò in quanto a norma dell'art. 50 comma 5 del Codice la procedura di selezione del contraente effettuata nel rispetto del presente Regolamento comporta la conformità della predetta selezione alle pertinenti norme europee e nazionali in materia.

Art. 3 - Principi generali

1. I principi che regolano le azioni e le attività di TPER, relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono:

a) principio del risultato (art. 1 del Codice), comportante la necessità di perseguire l'affidamento nonché l'esecuzione del contratto con la massima tempestività e nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza. Dovendosi intendere per concorrenza, lo strumento per il conseguimento del miglior risultato possibile (e non dunque la finalità esclusiva della procedura di

evidenza pubblica); per trasparenza, lo strumento di verificabilità circa l'applicazione delle regole del Codice.

b) principio della fiducia (art. 2 del Codice), volto a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale della Stazione appaltante ed a definire i limiti della responsabilità amministrativa dei soggetti coinvolti;

c) principio dell'accesso al mercato (art. 3 del Codice), comportante l'esigenza di garantire la conservazione e l'implementazione di un mercato concorrenziale, idoneo a garantire agli operatori economici pari opportunità di accesso alle procedure ad evidenza pubblica;

d) principio di buona fede e di tutela dell'affidamento (art. 5 del Codice), comportante una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione, tra la Stazione appaltante e gli operatori economici;

e) principio della autonomia contrattuale (art. 8 del Codice), volta a definire la portata dell'autonomia negoziale di TPER, vincolata al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ed al rispetto dei divieti espressamente previsti dal Codice o da altre disposizioni di legge;

f) principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale (art. 9 del Codice), finalizzato a definire i caratteri delle sopravvenienze rilevanti ai fini dell'applicabilità della norma ed a declinare gli strumenti per ristabilire il sinallagma negoziale.

g) principio di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione (art. 10 del Codice), secondo cui le cause di esclusione sono quelle previste dal Codice e sono eterointegrative rispetto a prescrizioni difformi della *lex specialis*;

h) principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore (art. 11 del Codice), volto a descrivere, in via generale, la disciplina del contratto collettivo applicabile ad ogni singolo appalto, e a dettare una disciplina di dettaglio sulle c.d. inadempienze contributive e sul ritardo nei pagamenti.

2. I concorrenti devono essere informati della circostanza che TPER ha adottato il Codice Etico e il modello organizzativo di gestione ex D. Lgs. 231/01, accettandone le regole, ed ha adottato un sistema di prevenzione della corruzione conforme alla norma UNI ISO 37001/2016.
3. Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.
4. Non possono essere richieste garanzie o imposte penali di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all'interesse di TPER all'adempimento.
5. Al contempo, le procedure, le azioni e le attività dovranno conformarsi ai principi di economicità, efficacia, ed efficienza, con l'obbligo di rapportare i costi ai vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, e pertanto le procedure saranno improntate a criteri di snellezza nei processi di acquisto.
6. In conformità al principio di digitalizzazione, in caso di procedura ristretta, negoziata le richieste d'offerta saranno trasmesse assicurando la digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti nel rispetto dei principi e delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nei termini di cui all'art. 19 e dell'art. 159 del Codice. Le richieste di offerta devono contenere l'indicazione del termine fissato per la presentazione delle offerte, secondo le modalità indicate nell'invito a presentare offerta.

Art. 4 – Suddivisione in Lotti

1. Ai sensi dell'art. 141 comma 5 del Codice TPER può determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata e tenendo conto delle esigenze del settore speciale in cui operano. Pertanto TPER potrà bandire la gara in unico lotto, senza necessità di motivazione. Nel caso di suddivisione in lotti, TPER indica nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o, quando il mezzo di indizione di gara è un

avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, nell'invito a presentare offerte o a negoziare, se le offerte possono essere presentate per uno, per più o per l'insieme dei lotti.

Art. 5 - Soglie di rilevanza europea e metodo di calcolo del valore stimato dell'affidamento

1. Le soglie di rilevanza europea risultano attualmente pari o superiori, al netto dell'imposta sul valore aggiunto e compresi gli oneri di sicurezza, a **Euro 5.382.000,00= per i lavori** e a **Euro 431.000,00= per servizi e forniture**.

2. Il riferimento al valore delle predette soglie, per quanto di rilievo ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si deve intendere aggiornato in modo automatico ad ogni eventuale variazione dei rispettivi importi.

3. La scelta del metodo per il calcolo dell'importo stimato di un appalto o concessione non può essere fatta per evitare l'applicazione delle disposizioni del codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustificano.

4. Il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), valutato dalla stazione appaltante. Il calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando TPER prevede premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tiene conto nel calcolo dell'importo stimato dell'appalto.

5. Il valore stimato dell'appalto è quantificato al momento dell'invio dell'avviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista un'indizione di gara, al momento in cui è avviata la procedura di affidamento del contratto.

6. Per gli appalti di durata pluriennale, si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l'intera durata degli stessi.

7. In ipotesi di suddivisione per lotti, occorre considerare il valore complessivo stimato della totalità dei lotti, fermo restando quanto indicato all'art. 14 commi 9, 10 e 11 del Codice.

8. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dell'appalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:

- a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
- b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
- c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
- d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
 - 1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per l'intera loro durata;
 - 2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.

9. Per quanto non espressamente previsto, si applica l'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 6 – Gravi illeciti professionali

1. Ferme restando le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, come previsto dall'art. 169 del Codice stesso, costituiscono gravi illeciti professionali, agli effetti degli artt. 95 comma 1 lett. e) e 98 del D.Lgs. 36/2023 le seguenti condizioni:

- sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità Garante della concorrenza del mercato o da altre Autorità di settore, rilevanti in relazione all'oggetto specifico dell'appalto
- condotta dell'operatore economico che abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o

altre sanzioni comparabili, derivanti da inadempienze particolarmente gravi o la cui ripetizione sia indice di una persistente carenza professionale

- contestata o accertata commissione, da parte dell'operatore economico oppure dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 94 del Codice, di reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Art. 7 – Varianti

1. Ai sensi dell'art. 141 comma 4 lett. c) del Codice, nella nozione di variante è ricompresa la possibilità che l'Affidatario proponga, in corso di esecuzione, soluzioni tecniche innovative originariamente non previste, in grado di incidere positivamente sulle prestazioni, dalle quali non scaturisca alcun incremento di valore del contratto, ovvero tale aumento sia contenuto nella misura del 10%. In tal caso, nella proposta dell'Affidatario dovranno essere indicati tutti gli elementi di carattere tecnico ed economico necessari alla compiuta valutazione della proposta da parte del Direttore dei lavori o, qualora nominato, del Direttore dell'esecuzione che redigerà sintetica relazione da trasmettere al RUP per definitiva approvazione, ovvero perché provveda – in caso di carenza di poteri – a trasmettere il tutto ai competenti Organi di TPER per l'adozione dei necessari provvedimenti.

Art. 8 - Sistema di qualificazione

1. Ai sensi dell'articolo 141, comma 4, lettera a) del Codice, TPER si riserva di istituire e gestire un sistema di qualificazione degli operatori economici, i quali potranno chiedere in ogni momento di essere qualificati. Il sistema di qualificazione sarà pubblicato mediante avviso di cui all'allegato II.6, Parte II, Sezione H, del Codice.

2. Quando è indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti in una procedura ristretta o i partecipanti in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema.

PARTE II

CONTRATTI SOPRA SOGLIA EUROPEA

Art. 9 – Procedure sopra soglia europea

1. Prima dell'avvio della procedura di affidamento, TPER, nel rispetto del sistema di deleghe aziendali, adotta la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto, i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, e nominando il RUP. In caso di affidamento diretto, si applica l'art. 17 comma 2.
2. Per l'aggiudicazione degli appalti pubblici di importo superiore alle soglie europee di lavori, servizi e forniture, TPER potrà utilizzare procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate precedute da indizione di gara, dialoghi competitivi o partenariati per l'innovazione, in conformità alle disposizioni della Parte II del Libro III del Codice.
3. TPER potrà esperire procedure negoziate senza pubblicazione di un bando nelle casistiche indicate e secondo quanto previsto dall'art. 158 del Codice.
4. I singoli atti di indizione delle procedure di gara dovranno dare evidenza della tipologia di procedura adottata e del criterio di aggiudicazione scelto.
5. I termini entro i quali il concorrente è chiamato a presentare la propria domanda di partecipazione nelle procedure ristrette e in quelle negoziate, nonché il termine entro il quale il concorrente è chiamato a presentare offerta nelle procedure aperte saranno fissati di volta in volta avuto riguardo alla natura e alla complessità dell'appalto e comunque secondo le prescrizioni della Parte II del Libro III del Codice.
6. I requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi saranno determinati in relazione alla tipologia ed all'importo del contratto e, per quanto riguarda i requisiti generali saranno determinati in base a quanto stabilito dagli artt. 94 e 95 e secondo quanto previsti dagli articoli 96 e 97 del Codice stesso.

7. Nelle procedure negoziate, gli atti di gara dovranno indicare la presenza di eventuali fasi di rilancio e trattativa diretta, sia sotto il profilo tecnico che economico, specificando, ove ritenuto opportuno, in via preventiva il numero di concorrenti che abbiano presentato le offerte migliori in base alla graduatoria, con i quali avverrà la negoziazione finale.

8. Ai sensi dell'art. 169 comma 2 del Codice, qualora TPER si trovi nella necessità di garantire un equilibrio adeguato tra le caratteristiche specifiche della procedura di appalto e i mezzi necessari alla sua realizzazione, nelle procedure ristrette o negoziate, nei dialoghi competitivi oppure nei partenariati per l'innovazione possono definire norme e criteri oggettivi che rispecchino tale necessità e consentano a TPER di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta. Il numero dei candidati prescelti tiene conto dell'esigenza di garantire una adeguata concorrenza.

Art. 10 - Regimi di pubblicità

1. Le procedure sopra soglia comunitaria sono indette per il tramite di una delle seguenti modalità:

- a) un avviso periodico indicativo a norma dell'articolo 161 del Codice;
- b) un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 162 del Codice;
- c) mediante un bando di gara a norma dell'articolo 163 del Codice.

2. Le pubblicazioni di cui al precedente comma 1 e le pubblicazioni relativi ad appalti aggiudicati saranno effettuate sul sito informatico di TPER, e in attuazione dell'articolo 225 comma 1 del codice, fino al 31 dicembre 2023, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 127, comma 2, e 129, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2024 la pubblicità legale sarà effettuata attraverso la piattaforma per la pubblicità legale degli atti della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

4. TPER provvederà altresì alle pubblicazioni richieste dal SITAR se ed in quanto necessarie.

Art. 11 - Responsabile del Progetto

1. L'indizione della procedura e le modalità di scelta del contraente sono autorizzate con provvedimento o delibera dell'organo competente in base al sistema di deleghe e alle procedure organizzative aziendali di TPER.

2. In applicazione del comma 4 lett. b) dell'art. 141 del Codice, TPER nominerà uno o più soggetti a cui affidare le funzioni di Responsabile del Progetto in relazione alle varie fasi del procedimento, tenuto anche conto delle richieste derivanti dalle piattaforme ANAC e SITAR.

3. Il Responsabile del Progetto (di seguito per comodità RUP) è nominato tra i dipendenti di ruolo, di norma aventi qualifica dirigenziale.

Il RUP svolge i propri compiti con il supporto di tutti gli uffici aziendali, secondo la suddivisione di competenze individuata nel funzionigramma aziendale.

Il RUP deve essere in possesso di titolo di studio di livello adeguato e di esperienza professionale coerente alla tipologia di lavori, servizi o forniture da affidare, attestata anche dall'anzianità di servizio aziendale.

Per gli appalti di lavori e per i servizi di ingegneria e architettura il RUP deve essere un tecnico abilitato all'esercizio della professione.

4. Il RUP può svolgere, per uno o più interventi e nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista, di direttore dei lavori o di direttore dell'esecuzione. Le funzioni di RUP, progettista e direttore dei lavori non possono coincidere nel caso di affidamenti di importo pari o superiore alle soglie europee stabilite per i settori speciali dall'articolo 14 del Codice.

5. Il RUP ha i seguenti compiti comuni a tutte le fasi:

a) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari e, in caso di lavori, la regolarità urbanistica dell'intervento pubblico o promuove l'avvio delle procedure di variante urbanistica;

b) propone alla stazione appaltante la conclusione di un accordo di programma quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;

c) anche con l'ausilio di altri dipendenti, svolge l'attività di verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a un milione di euro e assicura il rispetto del procedimento di verifica della progettazione ai sensi dell'articolo 42 del codice; sottoscrive la validazione del progetto posto a base di gara unitamente al responsabile della fase della progettazione, ove nominato ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del codice, facendo riferimento al rapporto conclusivo redatto dal soggetto preposto alla verifica, e alle eventuali controdeduzioni del progettista. In caso di dissenso sugli esiti della verifica, il RUP fornisce adeguata motivazione;

d) propone o decide, secondo il sistema di deleghe aziendali, le procedure di affidamento dei lavori, servizi e forniture, il criterio di aggiudicazione da adottare.

e) provvede all'acquisizione del CIG e ai conseguenti adempimenti richiesti dalle banche dati

f) Il RUP esercita altresì tutte le competenze che gli sono attribuite da specifiche disposizioni del Codice al cui rispetto TPER sia tenuta, in ogni caso, svolge tutti i compiti relativi alla realizzazione dell'intervento pubblico che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

6. Nella fase di affidamento il RUP:

a) quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, svolge la verifica di congruità delle offerte, eventualmente chiedendo in casi particolarmente complessi la nomina di un'apposita commissione; quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, effettua la verifica di anomalia delle offerte con l'eventuale supporto della Commissione di gara;

b) propone l'adozione dei provvedimenti di esclusioni dalle gare e quelli di aggiudicazione.

7. Nella fase esecutiva il RUP:

a) impartisce al direttore dei lavori, con disposizioni di servizio, le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità degli stessi;

b) autorizza il direttore dei lavori alla consegna degli stessi;

c) vigila insieme al direttore dei lavori e al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sul rispetto degli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate in subappalto;

- d) adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione sentito il direttore dei lavori, laddove tali figure non coincidano;
- e) svolge, su delega del soggetto di cui all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i compiti ivi previsti, qualora non sia prevista la predisposizione del piano di sicurezza e di coordinamento;
- f) assume il ruolo di responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro. Il RUP, nello svolgimento dell'incarico di responsabile dei lavori, salvo diversa indicazione e fermi restando i compiti e le responsabilità di cui agli articoli 90, 93, comma 2, 99, comma 1, e 101, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, richiede la nomina del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori;
- g) prima della consegna dei lavori, tiene conto delle eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento formulate dagli operatori economici, quando tale piano sia previsto ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008;
- h) trasmette al dirigente o ad altro organo competente della stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, la proposta del coordinatore per l'esecuzione dei lavori relativa alla sospensione, all'allontanamento dell'esecutore o dei subappaltatori o dei lavoratori autonomi dal cantiere o alla risoluzione del contratto;
- l) autorizza le modifiche dei contratti di appalto in corso di esecuzione anche su proposta del direttore dei lavori;
- m) nei limiti dei propri poteri di spesa approva i prezzi relativi a nuove lavorazioni originariamente non previste, determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'impresa affidataria, comunque rimettendo alla valutazione della stazione appaltante le variazioni di prezzo che comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico;
- n) ordina la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità, nei limiti e con gli effetti previsti dall'articolo 121 del codice;

- o) dispone la ripresa dei lavori e dell'esecuzione del contratto non appena siano venute a cessare le cause della sospensione e indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti;
- p) attiva la definizione con accordo bonario, ai sensi dell'articolo 210 del codice, delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dell'intervento ed è sentito sulla proposta di transazione ai sensi dell'articolo 212, comma 3, del codice;
- q) propone la risoluzione del contratto ogni qualvolta se ne realizzino i presupposti;
- r) rilascia il certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori, e lo invia alla stazione appaltante ai fini dell'emissione del mandato di pagamento;
- s) all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità rilascia il certificato di pagamento;
- t) rilascia all'impresa affidataria copia conforme del certificato di ultimazione dei lavori e il certificato di esecuzione dei lavori.
- u) può esercitare comunque tutti i compiti che gli sono attribuiti da specifiche disposizioni del Codice, ove applicabili a TPER.

Art. 12 – Seggi e Commissioni di gara

1. Secondo quanto previsto dall'art. 167 del Codice, TPER non è tenuta a nominare una commissione giudicatrice e non è assoggettata alle norme di cui al Titolo IV Capo I del Libro II del Codice.
2. Nel caso di procedure aggiudicate con il criterio del minor prezzo, verrà nominato dal Direttore della società su proposta dell'Ufficio Gare un Seggio di gara composto da due dipendenti, uno dei quali potrà essere il Responsabile di progetto. Al Seggio di gara competeranno le operazioni di gara, e quindi la verifica della completezza della documentazione presentata dagli operatori economici e della rispondenza della stessa a quanto prescritto dalla legge di gara e individua la miglior offerta. La proposta di aggiudicazione è costituita dal verbale del Seggio di gara.

3. Nel caso di procedure aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Direttore della società, su proposta dell'Ufficio Gare, provvederà a nominare, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, una Commissione di gara, composta da n. 3 membri, designando un Presidente, che potrà coincidere con il Responsabile del progetto. A tale Commissione competeranno le operazioni di gara, e quindi la verifica della completezza della documentazione presentata dagli operatori economici e della rispondenza della stessa a quanto prescritto dalla legge di gara, procedendo all'attribuzione dei relativi punteggi.

La Commissione redige verbale contenente la graduatoria e la proposta di aggiudicazione. La Commissione potrà essere incaricata dal Responsabile di progetto di coadiuvarlo nell'eventuale verifica dell'anomalia dell'offerta.

4. Spetta all'organo competente in base al sistema di deleghe di TPER la competenza all'adozione del provvedimento di aggiudicazione ed in generale all'adozione di tutti gli altri atti della procedura.

Art. 13 - Criteri di aggiudicazione

1. TPER potrà esperire procedure con il criterio del minor prezzo o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, secondo le modalità indicate negli specifici atti della procedura di affidamento. Sono aggiudicati esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108 del Codice e per quanto di interesse:

- a) i contratti relativi ai servizi sociali, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera cioè contratti nei quali la manodopera è pari o superiore al 50% dell'importo complessivo dei corrispettivi;
- b) i contratti relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro;
- c) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo;

- d) gli affidamenti in caso di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione;
 - e) gli affidamenti di appalto integrato;
 - f) i contratti relativi ai lavori caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o con carattere innovativo.
2. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera.
 3. Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 108 comma 9 del Codice, per le forniture senza posa in opera e per i servizi di natura intellettuale non sarà necessaria l'indicazione dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
 4. Solo per i contratti ad alta intensità di manodopera dovrà essere stabilito un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%.
 5. L'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli Operatori Economici competeranno solo sulla base di criteri qualitativi.

Art. 14 - Aggiudicazione – Stipula del contratto o emissione di ordine

1. L'aggiudicazione viene disposta a seguito della verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente ed è immediatamente efficace.
2. Una volta intervenuta l'aggiudicazione, si procederà alla stipula del contratto o, avuto riguardo alla natura delle prestazioni e alle circostanze, alla sola emissione di un ordine di fornitura.
3. Il contratto non può essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. Il termine dilatorio non si applica nei casi di cui all'art. 18, comma 3 del Codice.
4. L'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula dello stesso, per motivate ragioni, salvo che non ricorra l'urgenza di cui all'art. 17 comma 9 del Codice.

Art. 15 - Anomalia delle offerte

1. La verifica dell'anomalia dell'offerta spetta al RUP, eventualmente coadiuvato dalla Commissione di gara.
2. TPER valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. Il bando o l'avviso indicano gli elementi specifici ai fini della valutazione.
3. Si applica l'art. 110 del Codice. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa TPER richiede per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni.
4. E' consentita la nomina di soggetti esperti, esterni ai Seggi e/o alla Commissione di gara con compiti di consulenza e assistenza nella disamina di aspetti specifici necessari a valutare la congruità delle offerte.

Art. 16 – Requisiti generali e speciali

1. Fermo quanto previsto all'art. 6 del presente Regolamento, trovano applicazione l' art. 94 del Codice sulle cause di esclusione automatiche dalla partecipazione a una procedura di appalto e l'art. 95 del Codice sulle cause di esclusione non automatiche, nonché l'art. 100 del Codice sui requisiti di ordine speciale.
2. La verifica dei requisiti avverrà, laddove applicabile attraverso il FVOE, oppure attraverso interpello delle amministrazioni competenti. In tale ultimo caso, decorsi 30 giorni dall'invio alle amministrazioni di competenza della richiesta di comprova dei requisiti di carattere generale rimaste senza esito, in analogia alle norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990 si procederà comunque all'aggiudicazione.

Art. 17 - Condizioni di esecuzione del contratto

1. Le condizioni di esecuzione che l'appaltatore è chiamato a rispettare saranno dettate da appositi capitolati tecnici/prestazionali, la cui accettazione sarà richiesta quale condizione essenziale per la presentazione dell'offerta.
2. Nei capitolati saranno tra l'altro previsti gli importi delle penali da applicare in relazione a inadempimenti specifici, le ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento o grave ritardo nell'esecuzione della commessa, le clausole di revisione prezzi.
3. In relazione all'importo e/o alla natura dell'appalto è facoltà di TPER chiedere una garanzia per la partecipazione alla procedura richiamando espressamente nella lex specialis l'art. 106 del Codice e/o una garanzia definitiva richiamando espressamente nella lex specialis l'art. 117 del Codice o fidejussioni liberamente determinate.
4. Per le cessioni dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, rinviandosi per le ragioni di opponibilità all'allegato II.14 del Codice.
5. L'eventuale subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice. TPER indica nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.
6. TPER corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
 - a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente;

7. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento è obbligatorio l'inserimento delle clausole di revisione prezzi nei termini di cui all'art. 60 del Codice che saranno attivate al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire, previa istruttoria in seguito a motivata richiesta dell'appaltatore. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi di cui al presente comma, si utilizzano i seguenti indici sintetici elaborati dall'ISTAT:

- a) con riguardo ai contratti di lavori, gli indici sintetici di costo di costruzione;
- b) con riguardo ai contratti di servizi e forniture, gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

PARTE III

CONTRATTI SOTTO SOGLIA EUROPEA

Art. 18 – Procedure sotto soglia europea

1. Per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia comunitaria il Responsabile di progetto dovrà compiere una preliminare valutazione sull'interesse transfrontaliero del relativo affidamento. Quando il Responsabile di progetto dovesse ravvisare un interesse transfrontaliero certo, si procederà secondo le norme dettate per i contratti sopra soglia europea.

2. In tutti gli altri casi, si applicherà il presente Regolamento e si procederà come segue:

l) fasce di affidamento dei lavori:

- a) affidamento diretto per lavori di importo pari o inferiore a 500.000,00 euro anche senza consultazione di più Operatori Economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso

di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali/SOA, anche individuati tra gli iscritti in Elenchi/Sistemi di qualificazione istituiti da TPER.

- b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 5 Operatori Economici ove esistenti, per lavori di importo superiori a 500.000,00 e pari o inferiori a 1.000.000,00 di euro. Gli Operatori Economici saranno individuati sulla base di attestazione SOA necessaria in relazione agli importi e categorie di lavorazioni, anche individuati tra gli iscritti in Elenchi/Sistemi di qualificazione istituiti da TPER
- c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 7 Operatori Economici ove esistenti, per lavori di importo superiore ad 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di rilevanza europea pari a 5.382.000,00 di euro. Gli Operatori Economici saranno individuati sulla base di attestazione SOA necessaria in relazione agli importi e categorie di lavorazioni, anche individuati tra gli iscritti in Elenchi/Sistemi di qualificazione istituiti da TPER.

II) fasce di affidamento dei servizi e delle forniture:

- a) affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e le attività di progettazione, di importo pari o inferiore a 300.000,00 euro anche senza consultazione di più Operatori Economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in Elenchi/Sistemi di qualificazione istituiti da TPER:
- b) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno 3 Operatori Economici ove esistenti, per servizi e forniture di importo superiori a 300.000,00 ed inferiori alla soglia di rilevanza europea di euro 431.000,00 di euro. Gli Operatori Economici saranno individuati sulla base di requisiti economico-finanziari o tecnico-organizzativi che saranno determinati di volta in volta in relazione alla tipologia e all'importo del contratto, o tra gli iscritti in Elenchi/Sistemi di qualificazione istituiti da TPER.

3. Verrà chiesto a tutti gli Operatori Economici di autocertificare il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 del Codice e di cui all'art. 95 primo comma del Codice, e l'insussistenza di gravi illeciti professionali così come definiti all'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 19 - Criteri di aggiudicazione

1. Nei casi di cui all'articolo 18 l) lettere b) e c) e ll) lettera b), TPER potrà adottare il criterio del minor prezzo o il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia.

2. L'elemento relativo al costo può assumere la forma di un prezzo o costo fisso sulla base del quale gli Operatori Economici competeranno solo sulla base di criteri qualitativi.

3. La modalità di realizzazione del lavoro e di acquisizione del servizio o fornitura sarà esplicitata in specifico provvedimento dell'organo competente in base al sistema di deleghe aziendali di TPER, in cui sarà indicato il RUP. In tale provvedimento, in caso di affidamento diretto si darà atto dell'iscrizione dell'operatore economico negli elenchi/Sistemi di qualificazione istituiti da TPER o del possesso dei requisiti previsti per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, secondo quanto previsto dall'art. 18.

Art. 20 – Adempimenti in tema di pubblicazione

1. Per gli affidamenti disposti in base all'articolo 18 si darà corso agli adempimenti previsti dalla normativa in vigore a seguito della creazione del CIG.

Art. 21 - Responsabile del Progetto

1. Vale quanto previsto per i contratti sopra soglia.

Art. 22 – Valutazione delle offerte

1. Alla valutazione delle offerte procederà il RUP, eventualmente coadiuvato da risorse interne dallo stesso individuate.
2. Spetta all'organo competente in base al sistema di deleghe di TPER la competenza all'adozione del provvedimento di affidamento/aggiudicazione ed in generale all'adozione di tutti gli altri atti della procedura.
3. Si procederà alla redazione di un verbale che documenti le attività espletate.

Art. 23 – Affidamento/aggiudicazione – Stipula del contratto o emissione di ordine

1. L'affidamento/aggiudicazione si dispone a seguito della verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente secondo quanto specificato nell'articolo seguente ed è immediatamente efficace.
2. Una volta intervenuta l'affidamento/aggiudicazione, si procederà alla stipula del contratto o, avuto riguardo alla natura del contratto e alle circostanze, alla sola emissione di un ordine di fornitura.
3. L'esecuzione del contratto può essere iniziata, anche prima della stipula del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti.

Art. 24 – Verifica dei requisiti

1. Per gli affidamenti/aggiudicazioni disposti in base all'articolo 18, verranno sempre effettuate le verifiche antimafia in caso di importo superiore a 150.000,00 euro, e verranno richiesti il DURC e il casellario informatico ANAC.
2. Quanto al possesso degli altri requisiti a carattere generale di cui all'articolo 94 e 95 1° comma del Codice, verranno effettuati controlli a campione. In particolare, verranno verificate le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dagli operatori economici circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti a campione, in misura variabile tra il 10% e il 15 % delle dichiarazioni rese degli affidatari/iaggiudicatari nel corso dell'anno solare.

3. Nei casi in cui decorsi 30 giorni dall'invio alle amministrazioni competenti della richiesta di comprova dei requisiti di carattere generale rimaste senza esito, in analogia alle norme sul procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990 si procederà comunque all'aggiudicazione.
4. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette da TPER per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 25 - Condizioni di esecuzione del contratto

1. Le condizioni di esecuzione che l'appaltatore è chiamato a rispettare potranno essere dettate da appositi capitolati tecnici/prestazionali o da documenti contenenti specifiche tecniche, che dovranno essere accettati dall'appaltatore qualora ritenuto necessario.
2. Per le cessioni dei crediti si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, rinviandosi per le ragioni di opponibilità all'allegato II.14 del Codice.
3. L'eventuale subappalto è disciplinato dall'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 26 – Elenco Operatori Economici

1. TPER potrà istituire un Elenco di operatori economici, con sezioni, categorie merceologiche e fasce di importo distinti.
2. Il "Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco degli operatori economici di TPER S.p.A per l'affidamento di lavori servizi e forniture di valore inferiore alle soglie comunitarie già adottato e pubblicato sul sito, resta in vigore, per quanto compatibile, fino all'eventuale adozione, di un nuovo Elenco di operatori economici. Ogni richiamo al d. lgs. 50/2016 ivi contenuto deve intendersi riferito alle corrispondenti disposizioni del Codice o, in mancanza, ai principi desumibili

dal Codice stesso. In ipotesi di contrasto con le disposizioni del Codice e del presente Regolamento, tali disposizioni devono intendersi prevalenti e immediatamente applicabili.

Allegati:

Allegato A: impegni di spesa

1. acquisto di libri, riviste, giornali, abbonamenti a periodici di informazione;
2. spese per corsi di formazione/aggiornamento del personale, ivi comprese quelle per la partecipazione a convegni e seminari;
3. spese per viaggi e trasferte;
4. acquisto di spazi promozionali su giornali, riviste, radio televisioni o siti web per l'acquisto di spazi necessari per la pubblicazione di bandi di gare o di concorsi;
5. pagamento di imposte e tasse in genere (quali valori bollati, vidimazione libri e registri, compenso su ruolo servizio di riscossione, raccolta rifiuti solidi urbani, tasse di circolazione dei veicoli etc.);
6. pagamento di diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze di apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, passi carrabili, visure presso pubblici registri, licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, licenze di esercizio depositi, officine e uffici, tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, autorizzazioni per lo scarico in pubbliche fognature etc. ;
7. spese postali e telegrafiche;
8. spese per accertamenti sanitari nei confronti del personale;
9. pagamento di multe e ammende, salva rivalsa nei confronti degli effettivi responsabili.